

**COMUNE DI TRAPPETO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

Approvato con delibera di C.C. n.27 del 30/12/2021

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

Articolo 3 - Funzionario Responsabile.....

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

Articolo 5 – Autorizzazioni

Articolo 6 - Anticipata rimozione.....

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

Articolo 9 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.....

Articolo 10 - Presupposto del canone

Articolo 11 - Soggetto passivo

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone.....

Articolo 13 - Definizione di insegna d'esercizio

Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....

Articolo 15 - Dichiarazione

Articolo 16 - Pagamento del canone

Articolo 17 - Rimborsi e compensazione

Articolo 18 - Accertamento

Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....

Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari.....

Articolo 21 - Riduzioni.....

Articolo 22 - Esenzioni

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni

Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni

Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette

Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni

Articolo 27- Diritto sulle pubbliche affissioni

Articolo 28 - Materiale pubblicitario abusivo

Articolo 29 - Riduzione del diritto.....

Articolo 30 - Esenzione dal diritto

Articolo 31 - Pagamento del diritto.....

Articolo 32 - Norme di rinvio

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33 - Disposizioni generali.....

Articolo 34 - Funzionario Responsabile.....

Articolo 35 35 - Definizioni.....

Articolo 36 Ambito e scopo del regolamento.....

CAPO V LE OCCUPAZIONI

Articolo 37 - Occupazioni in genere di spazi e aree pubbliche

Articolo 38 – Occupazioni per l'esercizio del commercio.....

Articolo 39 - Altre occupazioni.....

CAPO VI LA CONCESSIONE

Articolo 40 - Richiesta di occupazione.....

Articolo 41 - Istruttoria della pratica.....

Articolo 42 - Rilascio della Concessione.....

Articolo 43 - Titolarità della Concessione.....

Articolo 44 - Durata della Concessione.....

Articolo 45 - Rinnovo e disdetta della Concessione.....

Articolo 46 - Obblighi del Concessionario.....

Articolo 47 - Modifica della Concessione.....

Articolo 48 - Decadenza della Concessione.....

Articolo 49 - Limite delle occupazioni.....

Articolo 50 - Distributori di carburanti.....

Articolo 51 - Uso dell'area concessa.....

Articolo 52 - Occupazioni abusive.....

CAPO VII IL CANONE DI CONCESSIONE

Articolo 53 - Istituzione è oggetto del canone.....

Articolo 54 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....

Articolo 55 - Classificazione delle strade.....

Articolo 56 - Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone.....

Articolo 57 - Durata dell'occupazione.....

Articolo 58 - Soggetto passivo.....

Articolo 59 - Agevolazioni o riduzioni.....

Articolo 60 - Esenzioni.....

CAPO VIII RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO - SANZIONI E CONTENZIOSO

Articolo 61 - Accertamento.....

Articolo 62 - Pagamento del canone.....

Articolo 63 - Versamento.....

Articolo 64 - Riscossione coattiva.....

Articolo 65 - Rimborsi.....

Articolo 66 - Sanzioni.....

Articolo 67 - Contenzioso.....

CAPO IX INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DEHORS

E CHIOSCHI CON STRUTTURE PRECARIE

Articolo 68 - Oggetto e definizioni.....

Articolo 69 - Aspetti normativi e tipologie.....

Articolo 70 - Ubicazione.....

Articolo 71 - Caratteristiche e limiti per l'installazione di Dehors e delle strutture precarie.....

Articolo 72 - Caratteristiche e limiti per l'installazione dei chioschi.....

Articolo 73 - Modalità di gestione delle strutture ed orari.....

Articolo 74 - Lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area su cui sono installati

Dehors.....	
Articolo 75 – Manutenzione dei Dehors.....	
CAPO X TIPOLOGIE RELATIVE ALLE STRUTTURE DI DEHORS E CHIOSCHI	
Articolo 76 – Descrizione generica tipologie.....	
Articolo 77 – Tipo “A” Occupazione attrezzata di suolo pubblico.....	
Articolo 78 – Tipo “B” Dehors.....	
Articolo 79 – Tipo “C” Chiosco.....	
Articolo 80 – Documentazione.....	

CAPO XI PASSI CARRABILI

Articolo 81 – Definizioni.....	
Articolo 82 – Autorizzazione.....	
Articolo 83 – Requisiti per l'autorizzazione.....	
Articolo 84 – Durata dell'autorizzazione.....	
Articolo 85 – Obblighi per il titolare.....	
Articolo 86 – Diniego Autorizzazione.....	
Articolo 87 – Procedimento.....	
Articolo 88 – Determinazione e misurazione della superficie del passo carrabile..	
Articolo 89 – Canone dei passi carrabili.....	
Articolo 90 – Concessioni a titolo gratuito.....	
Articolo 91 – Segnale.....	
Articolo 92 – Rinuncia.....	
Articolo 93 –	
Revoca.....	
Articolo 94 – Adempimenti in caso di revoca o di rinuncia.....	
Articolo 95 – Provvedimenti e sanzioni.....	
Articolo 96 – Norma di prima applicazione.....	
Articolo 97 – Passi carrabili a raso.....	

CAPO XII CANONE MERCATALE

Articolo 98 – Disposizioni generali.....	
Articolo 99 – Funzionario responsabile.....	
Articolo 100 – Domanda di occupazione.....	
Articolo 101 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	
Articolo 102 - Classificazione delle strade.....	
Articolo 103 – Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	
Articolo 104- Occupazioni abusive.....	
Articolo 105- Soggetto passivo.....	
Articolo 106 – Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	
Articolo 107 – Accertamento e riscossione coattiva.....	
Articolo 108- Subentro, Rimborso.....	
Articolo 109- Sanzioni.....	

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1- Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorre dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 02/12/2010.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2- Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4- Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque

utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Articolo 5- Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio al Piano generale degli impianti pubblicitari.

Articolo 6- Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dal Comune di Trappeto prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte della Polizia Municipale in base agli atti comunali in vigore al riguardo, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati.

3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 8- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9- Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 10- Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da

luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 11- Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13- Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 14- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 15- Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio SUAP, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 16- Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento su conto corrente intestato al Comune, utilizzando strumenti di pagamento elettronici attraverso la piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del D.L. n. 193/2016. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere presentata prima del rilascio dell'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.
2. Il canone relativo alla pubblicità permanente deve essere corrisposto entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, salvo cessazione dell'esposizione di tutti i mezzi pubblicitari, da comunicare entro il 28 febbraio dell'anno stesso.
3. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad €1.500,00, può essere corrisposto in quattro rate trimestrali anticipate aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 31 dicembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
4. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in modalità rateale.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con

la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 17- Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso legale stabilita periodicamente con apposito Decreto Ministeriale.

Articolo 18- Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi determinati nella misura del tasso di interesse legale.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento;
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

7. Il Comune che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 19- Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 20- Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa a norma del D. Lgs 507/1993 e s.m.i.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa a norma del D. Lgs 507/1993 e s.m.i.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata di 30 punti percentuali.

Articolo 21- Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
2. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 22- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
 - h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
 - i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,

rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Articolo 23- Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 02/12/2010.

Articolo 24- Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Trappeto costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Articolo 25- Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in

ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 26- Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 27- Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione,

autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 28 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 29- Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;

2. i manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

Articolo 30- Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Trappeto e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 31- Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, mediante versamento su conto corrente intestato al Comune, utilizzando strumenti di pagamento elettronici attraverso la piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del D.L. n. 193/2016. Non si dà luogo all'affissione prima del pagamento del diritto. Il Comune o il concessionario del servizio, può effettuare, l'immediata rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.

Articolo 32- Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

ALLEGATO A

**TARIFE
E COEFFICIENTI
MOLTIPLICATORI
DEL CANONE
PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE
O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA**

ART. 1 COMMA 819,
LEGGE N. 160 DEL
27 DICEMBRE 2019

**SEZIONE A
ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA**

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

		APPLICAZIONE	MAGG. / RID.	COEFF.	TARIFFA UNICA	DURATA	S T F	
TARIFFA STANDARD ANNUA (L. 160/2019 - ART. 1 Comma 826)								
					€ 30,00	ALL'ANNO	E R M C	
TARIFFA STANDARD GIORNALIERA (L. 160/2019 - ART. 1 Comma 827)								
					€ 0,60	AL GIORNO (O FRAZIONE)	E R M C	
1) PUBBLICITÀ ORDINARIA: a mezzo insegne, cartelli, tabelle, bacheche, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi punti	A. ESPOSIZIONE ORDINARIA OLTRE TRE MESI	BASE (inferiore a 5,5 mq) TARIFFA STANDARD RIPARAMETRATA PER INVARIANZA GETTITO	1	0,28	€ 8,26	ALL'ANNO	E R M C	
		tra 5,5 e 8,5 mq	MAGGIORAZIONE 50% TARIFFA BASE	1,5	0,41			€ 12,39
		oltre 8,5 mq	MAGGIORAZIONE 100% TARIFFA BASE	2	0,55			€ 16,53
	B. ESPOSIZIONE BREVE INFERIORE A TRE MESI 1/10 TARIFFA PRECEDENTE	BASE (inferiore a 5,5 mq)	UN DECIMO DELLA TARIFFA PUNTO A. PER MESE (O FRAZIONE)	0,1	1,38	€ 0,83	PER MESE (O FRAZIONE)	E R M C
		tra 5,5 e 8,5 mq		0,15	2,07	€ 1,24		
		oltre 8,5 mq		0,2	2,75	€ 1,65		
2) PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE all'interno e all'esterno	A. ESPOSIZIONE ORDINARIA OLTRE TRE MESI	BASE (inferiore a 5,5 mq) TARIFFA STANDARD RIPARAMETRATA PER INVARIANZA GETTITO	1	0,55	€ 16,53	ALL'ANNO	E R M C	
		tra 5,5 e 8,5 mq	MAGGIORAZIONE 50% TARIFFA BASE	1,5	0,69			€ 20,66
		oltre 8,5 mq	MAGGIORAZIONE 100% TARIFFA BASE	2	0,83			€ 24,79
	B. ESPOSIZIONE BREVE INFERIORE A TRE MESI	BASE (inferiore a 5,5 mq)	UN DECIMO DELLA TARIFFA PRECEDENTE	0,1	2,75	€ 1,65	PER MESE (O FRAZIONE)	E R M C

La durata dell'esposizione
pubblicitaria si assume

annuale a prescindere dal tempo d'uso reale del veicolo.	tra 5,5 e 8,5 mq	(PUNTO 1) PER MESE (O FRAZIONE)	0,15	3,45	€ 2,07		
	oltre 8,5 mq		0,2	4,13	€ 2,48		
3) Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli	I. Di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa:	a. autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.	TARIFFA ANNUALE STANDARD RIPARAMETRATA PER INVARIANZA GETTITO	1	2,48	€ 74,37	ALL'ANNO
		b. autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.		1	1,65	€ 49,58	ALL'ANNO
		c. veicoli non ricompresi in punti a. e b.		1	0,83	€ 24,79	ALL'ANNO
	II. Circolanti con rimorchio sul cui si effettua la pubblicità	a. autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.	TARIFFA PUNTO I. RADDOPPIATA	2	4,96	€ 148,74	ALL'ANNO
		b. autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.		2	3,31	€ 99,16	ALL'ANNO
		c. veicoli non ricompresi in punti a. e b.		2	1,65	€ 49,58	ALL'ANNO

4.1) Pubblicità effettuata con pannelli luminosi (in conto terzi)	ESPOSIZIONE ORDINARIA OLTRE TRE MESI	TARIFFA ANNUA STANDARD RIPARAMETRATA PER INVARIANZA GETTITO	1	1,10		ALL'ANNO	PER MQ
	ESPOSIZIONE BREVE INFERIORE A TRE MESI	1/10 della TARIFFA PER ESPOSIZIONE ORDINARIA	1	5,52		PER MESE (O FRAZIONE)	PER MQ
4.2) Pubblicità effettuata con pannelli luminosi (in conto proprio)	ESPOSIZIONE ORDINARIA OLTRE TRE MESI	TARIFFA PUNTO 4.1) RIDOTTA DEL 30%	0,7	0,55		ALL'ANNO	PER MQ
	ESPOSIZIONE BREVE INFERIORE A TRE MESI	1/10 della TARIFFA PER ESPOSIZIONE ORDINARIA	0,7	2,75		PER MESE (O FRAZIONE)	PER MQ

5) Pubblicità effettuata con proiezioni: Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti	5.1) FINO A 30 GG DI DURATA	TARIFFA GIORNALIERA STANDARD RIPARAMETRATA PER INVARIANZA GETTITO	1	3,45		PER GIORNO (O FRAZIONE)	
	5.2) OLTRE 30 GG DI DURATA	TARIFFA punto 5.1) RIDOTTA DEL 50%	0,5	1,72		AL GIORNO (OLTRE IL 30° GIORNO)	

6) Pubblicità varia EFFETTUATA A MEZZO: (ART. 26 REGOLAMENTO CANONE UNICO)	a) striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze	TARIFFA STANDARD GIORNALIERA RIPARAMETRATA PER INVARIANZA GETTITO		13,77		OGNI 15 GG. (O FRAZIONE)	PER MQ
	b) aeromobili			77,47		PER GIORNO (O FRAZIONE)	
	c) palloni frenanti e simili			41,32		PER GIORNO (O FRAZIONE)	
	d) distribuzione di materiale pubblicitario, o persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari			3,45		PER GIORNO (O FRAZIONE)	PER N. PERSONE IMPIEGATE
	e) apparecchi amplificatori e simili			10,33		PER GIORNO (O FRAZIONE)	PER N. PUNTI DI PUBBLICITA'

B - PUBBLICHE AFFISSIONI

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	APPLICAZIONE	MAGG. / RID.	COEFF.	JNICA	DURATA	STF
TARIFFA STANDARD ANNUA (L. 160/2019 - ART. 1 Comma 826)					ALL'ANNO	PER MQ
TARIFFA STANDARD GIORNALIERA (L. 160/2019 - ART. 1 Comma 827)					AL GIORNO (O FRAZIONE)	PER MQ

1. Per ciascun foglio di dimensione fino a cm.70 x 100 - PER	- primi dieci giorni	TARIFFA STANDARD PESATA E RIPARAMETRATA PER INVARIANZA GETTITO		1,72		PRIMI 10 GG.	PER FOGLIO
	- ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione			0,52		OGNI 5 GG (O FRAZ.) AGG. VI	PER FOGLIO
2. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli - PER	- primi dieci giorni	MAGGIORAZIONE 50% TARIFFA PUNTO 1.	1,5	3,45		PRIMI 10 GG.	PER FOGLIO
	- ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione		1,5	1,03		OGNI 5 GG (O FRAZ.) AGG. VI	PER FOGLIO
3. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli - PER	- primi dieci giorni	MAGGIORAZIONE 50% TARIFFA PUNTO 1.	1,5	4,03		PRIMI 10 GG.	PER MANIFESTO
	- ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione		1,5	1,28		OGNI 5 GG (O FRAZ.) AGG. VI	PER MANIFESTO
4. Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli - PER	- primi dieci giorni	MAGGIORAZIONE 100% TARIFFA PUNTO 1.	2	5,17		PRIMI 10 GG.	PER MANIFESTO
	- ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione		2	1,55		OGNI 5 GG (O FRAZ.) AGG. VI	PER MANIFESTO

CONVERSIONE	TIPO - FORMATI (IN CM)	SUPERFICIE (IN MQ)	FOGLI
MANIFESTO	70 X 100	0,7	1
	100 X 140	1,4	2
	140 X 200	2,8	4
	600 X 300	18	26

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33- Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 34- Funzionario Responsabile

E' il dirigente del servizio SUAP che esamina le richieste di occupazione e rilascia l'eventuale atto di concessione. In particolare:

- a) cura l'istruttoria della richiesta di occupazione ed esprime il consenso o il diniego mediante apposito provvedimento (atto di concessione o di diniego) sentito il parere preventivo espresso dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- b) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento dei pagamenti;
- c) applica le sanzioni, sottoscrivendo gli atti relativi;
- d) predispose gli atti e li trasmette all'Ufficio Economico Finanziario per i ruoli di riscossione coattiva;
- e) compie ogni altra attività disposta dalla legge e dal presente regolamento in materia di canone di concessione.

Art. 35 Definizioni

1. "Canone" è il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in seguito all'emissione di una concessione.
2. "Concessione" è l'atto amministrativo con il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta; con lo stesso termine si intendono anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee.
3. "Occupazione" è la disponibilità autorizzata, ovvero anche la situazione di detenzione di fatto, di suolo o spazio pubblico, con conseguente sottrazione dello stesso al generale utilizzo della collettività.
4. "Suolo o spazio pubblico" è l'area ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati; sono anche comprese, in tale accezione, le aree private, sulle quali risulti regolarmente costituita una servitù di pubblico passaggio.
5. "Regolamento" è la presente statuizione, con la quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra e il corrispondente canone di concessione.

Art. 36 Ambito e scopo del regolamento

Il Regolamento, adottato ai sensi degli articoli 52 e 63 del D.lgs. n.446/1997, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'art. 1, comma da 816 a 845 della Legge 27 Dicembre 2019 n° 160.

Esso mira a garantire una corretta utilizzazione del suolo pubblico, contemperando il beneficio del singolo occupante contrapposto al disagio derivante per la collettività.

Il regolamento, disciplina inoltre la misura del canone, le modalità di pagamento e di riscossione, anche coattiva, dello stesso, le agevolazioni e le esenzioni, nonché la classificazione delle strade, degli spazi e delle aree pubbliche.

Capo V - LE OCCUPAZIONI

Art. 37 - Occupazioni in genere di spazi e aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione, che comporti o meno l'esistenza di manufatti o impianti, di spazi e aree pubbliche del demanio o del patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di

passaggio regolarmente costituite, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune.

2. Ai fini dell'applicazione del canone, si intendono comprese nelle aree comunali i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all'interno dei centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuati ai sensi dell'art.2 comma 7 del D.lgs. n° 285/92 (nuovo codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni.

3. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree e i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati anche attrezzati. Possono essere permanenti o temporanee.

4. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, comunque aventi durata non inferiore ad un anno.

Le occupazioni permanenti, inoltre, possono essere:

a) "pluriennali", a durata indefinita o, comunque, per più anni e necessitano della concessione iniziale, non del rinnovo annuale della stessa (ad esempio: passi carrai, bocche di lupo, botole e pozzetti, impianti per la distribuzione dei carburanti, occupazione sotterranea con cavi, condutture e simili, impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettanti sul suolo pubblico, tende solari e pensiline, chioschi, edicole ecc.);

b) "annuali", quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione;

c) Sono considerate permanenti, ai fini dell'applicazione del canone, anche le

occupazioni di aree che il Comune destina all'esercizio del commercio su aree

pubbliche, se l'atto di concessione per la medesima area abbia durata annuale e per tutti i giorni feriali della settimana.

5. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

Possono essere "ad ore", "giornaliero" o di durata superiore, ma comunque inferiore ad un anno.

Sono, inoltre, considerate temporanee:

a) le occupazioni di cui al precedente punto 4/c), concesse solamente per alcuni giorni della settimana, anche se con atto avente durata annuale o superiore;

b) le occupazioni abusive e quelle che, di fatto, si protraggono oltre il periodo

consentito originariamente, anche se uguale o superiore all'anno.

6. Sono ricorrenti le occupazioni autorizzate per periodi ben individuati e che si

ripetono, anche se a carattere stagionale.

Art. 38 – Occupazioni per l'esercizio del commercio

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'art.27 del D.lgs n° 114/98, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano disposizioni del titolo X del precitato decreto.
2. Le concessioni di occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche vengono rilasciate dal SUAP, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione al commercio, previo accertamento dell'avvenuto pagamento del relativo canone.
3. Le autorizzazioni di cui al precedente comma saranno trasmesse in copia al servizio economico finanziario per la vigilanza sul regolare pagamento dei canoni.

Art. 39- Altre occupazioni.

1. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è demandata al Comando di Polizia Municipale per quanto attiene al rilascio del relativo Nulla Osta, mentre l'autorizzazione sarà rilasciata dal SUAP comunale, previo parere preventivo dell'Ufficio Tecnico, e del relativo canone.
2. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere sono disciplinate da apposite leggi e regolamenti.
3. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, che comportano occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione.
4. Le occupazioni permanenti realizzate con autovetture adibite al trasporto pubblico, in aree a ciò destinate dal Comune, sono soggette a concessione.
5. Le occupazioni realizzate per i cantieri di lavoro sono soggette alle norme del regolamento edilizio. Uguale riserva è fatta per le autorizzazioni e concessioni relative a tende, tendoni e simili.

Capo VI- LA CONCESSIONE

Art. 40 Richiesta di occupazione.

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi o aree, di cui al precedente art.4, deve presentare istanza, al fine di ottenere, il rilascio di apposito atto di concessione o autorizzazione.
La domanda deve contenere, a pena di nullità:
 - a) nel caso di richiedente persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;

b) nel caso di richiedente diverso dal precedente punto a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale o amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o l'amministratore anche di fatto.

c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di

occupare e la relativa superficie o estensione lineare;

d) l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si intende svolgere, ovvero l'opera che si intende eseguire, i mezzi con cui si intende occupare e le modalità d'uso dell'area;

e) la durata e la frequenza o la fascia oraria dell'occupazione;

f) impegno a sostenere eventuali spese per sopralluogo, se necessario, con deposito cauzionale, se richiesto;

g) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.

2. Qualora non sia possibile identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda dovrà essere corredata dalla relativa planimetria.

Inoltre il richiedente deve fornire ogni altro dato necessario ai fini dell'esame della domanda e, nel caso, sia richiesta per l'esercizio di attività comportanti specifiche autorizzazioni, dimostrare di esserne in possesso.

3. In caso di più domande riguardanti la medesima area, costituisce priorità la data della domanda.

4. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento dell'atto concessorio

solamente per fronteggiare situazioni di emergenza, e di cui si deve dare immediata comunicazione all'ufficio competente, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni di urgenza, quindi rilascia la concessione in sanatoria ovvero, al contrario, applica le sanzioni previste per le occupazioni abusive con obbligo di immediata liberazione dell'area.

5. Non è richiesta concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a quella prevista dal regolamento comunale, nonché quelle relative a piccoli lavori di manutenzione previste dal regolamento edilizio.

Art. 41 -Istruttoria della pratica.

1. Il Responsabile del procedimento, a cui è assegnata l'istruttoria della pratica, deve tenere in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica e il decoro ambientale.

A tal fine acquisisce i pareri relativi dagli altri uffici comunali interessati e dalle commissioni comunali competenti ove occorra.

2. Riguardo all'applicazione della normativa relativa al procedimento amministrativo e al diritto di accesso ai documenti amministrativi, il

termine massimo per la conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Nel caso occorra acquisire altre autorizzazioni comunali o di altri enti, il termine suddetto decorre dalla data di acquisizione di tali autorizzazioni.

Art. 42 -Rilascio della concessione.

1. Completata l'istruttoria, il dirigente competente rilascia la concessione ovvero, in caso contrario, ne comunica il diniego con provvedimento motivato.

2. L'atto di concessione, che costituisce titolo per l'occupazione e l'utilizzazione

dell'area pubblica, deve contenere:

a) gli elementi identificativi della concessione elencati nel precedente art.8;

b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo cui è subordinata la concessione;

c) la durata della concessione, la frequenza e l'eventuale fascia oraria dell'occupazione;

d) l'ammontare del canone, se dovuto, con il criterio della sua determinazione;

e) l'obbligo di osservare quanto previsto dal successivo art.15.

3. La concessione, anche se comporta la stipula di un apposito contratto, non è soggetta a registrazione.

4. L'ufficio comunale rilascia l'atto di concessione, in seguito a dimostrazione

dell'avvenuto pagamento del canone nelle forme previste, e cura la tenuta di un

apposito schedario, dal quale risulti la scadenza delle occupazioni autorizzate.

5. Nel caso che dall'occupazione derivi la manomissione dell'area occupata, la stessa dovrà essere ripristinata nelle condizioni originarie; nel caso in cui dall'occupazione possa derivare un danno prevedibile al demanio comunale, il comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o assicurativa, il cui ammontare sarà stabilito dal Responsabile del servizio in misura proporzionale all'entità delle opere da realizzare.

Lo svincolo di tale deposito è subordinato al nulla osta del Comune previo accertamento dal parte del Comando della Polizia Municipale.

Art. 43 -Titolarità della concessione

1. La concessione è strettamente personale, non è consentita, quindi, la subconcessione.

Il concessionario può fruirne mediante persone di fiducia o legale rappresentante da lui indicato.

2. E' consentita la successione nel titolo, previa apposita richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto concessorio con conseguente pagamento del canone relativo e senza restituzione o conguaglio del canone versato dal precedente titolare.

3. Non è richiesto un nuovo atto concessorio nei casi di subingresso nella titolarità di occupazione per un esercizio commerciale che mantenga inalterata l'insegna, o nei casi di trasferimento di proprietà di un immobile munito di passo carraio. Resta fermo l'obbligo della comunicazione della variazione di titolarità ai fini del canone.

Art. 44 -Durata della concessione.

Le concessioni sono rilasciate per una durata massima di anni nove, senza

pregiudizio dei terzi e con facoltà del Comune di imporre nuove condizioni. Il periodo di validità è stabilito dal Responsabile del servizio, sulla base delle domande e in ragione delle esigenze organizzative del Comune.

Art. 45 -Rinnovo e disdetta della concessione.

1. Le concessioni per occupazione permanente possono essere rinnovate; quelle

temporanee possono essere prorogate.

2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione

permanente, deve inoltrare apposita domanda, almeno 20 giorni prima della scadenza, indicando la durata per il rinnovo; per la proroga della concessione temporanea, nella domanda da inoltrare prima della scadenza, devono essere indicati anche i motivi.

3. Anche la disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata nel termine di cui al punto 2. e, se non dovuta a cause di forza maggiore, non dà luogo a restituzione del canone versato.

4. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Art. 46 -Obblighi del concessionario.

1. Le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti dei terzi; il concessionario risponde in proprio di tutti i danni che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.

2. Il concessionario deve osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, oltre quelle contenute nell'atto concessorio; inoltre ha l'obbligo:

a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;

- b) di mantenere in ordine e pulita l'area che occupa;
- c) di versare il canone alle scadenze fissate,
- d) di provvedere a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a rimettere in pristino l'area occupata, rimuovendo anche le opere installate.

In caso contrario vi provvederà il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui al precedente art. 9, punto.5

- e) di sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione dell'area pubblica.

Art. 47 -Modifica della concessione.

1. Il Comune può modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

Le concessioni del sottosuolo possono essere revocate solamente per necessità di pubblico servizio.

2. La sospensione temporanea, per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore, dà luogo alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.

3. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, senza computo di interessi ed esclusa qualsiasi indennità. Alla restituzione provvede il funzionario che ha revocato la concessione.

4. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca, la

concessione potrà essere rilasciata, per la medesima area, a chiunque lo richieda, con diritto di prelazione dell'occupante precedente

Art. 48 -Decadenza della concessione.

1. Cause di decadenza dal diritto di occupazione dello spazio concesso sono:

a) mancato rispetto delle condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti;

b) mancato pagamento del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;

c) per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, il mancato rispetto, senza giustificato motivo, dei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia per la realizzazione delle opere previste;

d) violazione del divieto di subconcessione, delle norme in materia di subingresso e delle modalità d'uso (uso improprio o diverso) del bene concesso;

e) per le concessioni temporanee, mancata occupazione del suolo, senza giustificato motivo, entro i dieci giorni successivi alla notifica della conseguita autorizzazione.

2. La decadenza, di cui al precedente punto 1., non dà diritto a restituzione, anche parziale, del canone versato, né esonera dal pagamento della parte dovuta per il periodo di effettiva occupazione.

3. Sono cause di decadenza della concessione:

a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

4. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del servizio con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e il ripristino del suolo.

Art. 49. Limiti delle occupazioni.

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei casi e nei limiti stabiliti dalle norme del codice della strada e relativo regolamento.

Fuori dal centro abitato qualunque installazione, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal regolamento di applicazione del Codice della Strada.

2. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti previsti dal Codice della strada, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza degli stessi, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone insufficiente o limitata capacità motoria. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso passaggio pedonale. Con apposita deliberazione si può autorizzare l'occupazione di marciapiedi, anche in zone di particolare rilevanza storico-ambientale individuate ai sensi del Codice della strada, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni preesistenti e sempreché sia garantita la zona di circolazione dei pedoni come sopra specificata.

3. All'interno delle piazze, le occupazioni possono essere consentite nel rispetto delle esigenze della circolazione stradale e delle norme di sicurezza, con l'adozione di appositi accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

Art. 50 Distributori di carburanti

1. L'impianto di distribuzione di carburanti è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato, senza tenere conto dell'occupazione del sottosuolo.

2. Se l'impianto è posto su area non pubblica, ma occupa parte del sottosuolo pubblico, il canone è commisurato alla sola superficie del sottosuolo, fermo restando il canone dovuto per passi carrabili e accessi a filo con il manto stradale.
3. Per gli impianti prospicienti strade di categorie diverse, il canone è commisurato in base alla tariffa della strada di categoria più elevata.

Art. 51 - Uso dell'area concessa.

Il concessionario, relativamente all'esecuzione delle opere connesse con la concessione, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste dalla legge, dai regolamenti e dagli usi locali:

- a) deve predisporre appositi ripari per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente e ogni mezzo necessario a salvaguardare l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione, che restano di esclusiva responsabilità del concessionario;
- b) relativamente alla mostra esterna di prodotti commerciali, effettuata con attrezzature mobili, il suolo occupato deve essere liberato e pulito alla chiusura del negozio.

Art. 52 -Occupazioni abusive.

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione comunale
2. Sono, inoltre, abusive:
 - a) quelle realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
 - b) quelle che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza che vi sia rinnovo o proroga, ovvero oltre la data di revoca o estinzione della stessa.
3. Dopo avere constatato l'abusivismo dell'occupazione, il funzionario responsabile, applica le sanzioni relative e dispone la rimessa in pristino del suolo o spazio pubblico, assegnando, agli occupanti di fatto, un termine per provvedervi, trascorso il quale vi provvede d'ufficio, addebitando le spese relative agli occupanti. Resta, comunque, a carico degli occupanti ogni responsabilità per danni e molestie recati a terzi a causa dell'occupazione.
4. Alle occupazioni abusive si applica una indennità pari all'ammontare del canone maggiorato fino al 50%, non tenendo conto delle eventuali agevolazioni o esenzioni previste per l'occupazione autorizzata.
5. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o

manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.

Capo VII- IL CANONE DI CONCESSIONE

Art.53 -Istituzione è oggetto del canone.

1. L'occupazione sia temporanea che permanente, di strade, aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio comunale, comprese le aree mercatali anche attrezzate, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa, a prescindere dalla forma o tipo dell'atto amministrativo che l'autorizza.
2. Il canone di concessione ha natura giuridica di entrata patrimoniale e assume, sostanzialmente, qualificazione pubblicistica; ciò vale per escludere ogni sua connotazione di commercialità.
3. Le fattispecie di occupazione che danno luogo al pagamento del canone istituito con il presente regolamento sono elencate nell'allegato "A".
4. Il canone ha come finalità prevalente quello di contribuire allo sviluppo turistico del Comune di Trappeto. Pertanto i proventi derivanti dal pagamento della tassa saranno assegnati, in apposito capitolo di bilancio.

Art. 54 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019;
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) collocazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
 - c) durata dell'occupazione; .
3. L'elenco delle tariffe ordinarie è riportato nell'allegato "B" del regolamento e ne fa parte integrante. Le tariffe ordinarie possono essere aggiornate annualmente, con atto della Giunta municipale, in base al tasso di inflazione programmato dalla legge di bilancio dello Stato.

Art. 55 – Classificazione delle strade.

1. Le strade e i relativi spazi pubblici comunali, ai fini dell'applicazione del canone, sono classificati in numero di 2 categorie, in funzione della loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali, densità di traffico.
2. Tale classificazione, è allegata al presente regolamento (allegato "C") e ne fa parte integrante. La classificazione potrà essere aggiornata, all'occorrenza, con effetto immediato e/o contestualmente alla data di adozione del relativo provvedimento.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata, mentre per le strade di 2^a categoria la tariffa è più ridotta.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Art. 56 -Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone.

1. Il canone è commisurato all'entità della occupazione, espressa in metri quadrati. La superficie dell'area occupata con strutture o simili è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. L'eventuale copertura sporgente comporta un calcolo maggiore rispetto alla superficie sottostante, determinato dalla figura geometrica che contiene la proiezione al suolo della copertura qualora la sporgenza superi i 50 cm.
2. Ai fini della commisurazione dell'area occupata, si considerano anche gli spazi intermedi, anche se materialmente non occupati ma che servono all'uso dell'area e che, comunque, non possono essere concessi contemporaneamente ad altri.
3. La superficie eccedente i metri quadrati 1.000 è calcolata in ragione del 10%
4. Il canone relativo alle occupazioni temporanee, è determinato con riferimento alle categorie stradali e in relazione alla durata dell'occupazione stessa, secondo le tariffe riportate nell'allegato "B" del presente regolamento.
5. Il pagamento del canone non può essere in ogni caso inferiore ad 1 mq.
6. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
7. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
8. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati,

servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

9. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1¹. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente². Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Art. 57 - Durata dell'occupazione

1. Le occupazioni permanenti, per le tipologie previste nell'allegato "B", sono assoggettate al canone, ad anno solare, indipendentemente" dalla data di effettivo inizio dell'occupazione.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone a giorno, con applicazione delle tariffe previste nell'allegato "B".

Art. 58 -Soggetto passivo.

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione (dall'occupante di fatto in mancanza dell'atto). Nel caso di più occupanti di fatto, tutti sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Nei casi di uso comune, ciascuno dei titolari della concessione è soggetto passivo.

Art. 59 -Agevolazioni o riduzioni.

1

2

1. Le tariffe riportate nell'allegato "B" nella loro formulazione prevedono agevolazioni e riduzioni per particolari tipi di occupazione ed in base alla classificazione della categoria stradale di appartenenza.
2. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'85 per cento;
3. Le riduzioni di cui al comma 2 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
4. Gli esercizi commerciali ed artigianali del centro storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
 - a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
 - b) 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
 - c) 100 per cento per durata dei lavori oltre i sei mesi fino ad un anno.Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Art.60- Esenzioni.

1. Sono esenti dal pagamento del canone di concessione:
 - a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dal Comune e dagli enti religiosi per l'esercizio del culto; ovvero realizzate da altri enti pubblici di cui all'art. [articolo 73, comma 1, lettera c\), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, sport, sindacali, umanitarie;
 - b) le occupazioni temporanee per iniziative celebrative, politiche, militari, religiose, sindacali, assistenziali e culturali, aventi comunque finalità sociale, umanitaria, ricreativa e sportiva, che non comportino attività di vendita o di somministrazione;
 - c) le occupazioni realizzate, anche da terzi, per l'esecuzione di opere o servizi per conto del Comune;
 - d) le occupazioni temporanee realizzate dalle ONLUS, a condizioni che siano iscritte nell'anagrafe unica istituita presso il Ministero delle Finanze;
 - e) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
 - f) le occupazioni per commercio ambulante, per sosta fino a 60 minuti, nonché tutte le occupazioni di durata non superiore ad un'ora che occupino uno spazio non superiore al mezzo metro quadrato o lineare;

- g) le occupazioni soprastanti il suolo pubblico con festoni, luminarie, addobbi e simili in occasione di festività religiose o ricorrenze civili; nelle stesse occasioni, le occupazioni con fiori o piante ornamentali;
- h) le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto pubblico in concessione;
- i) le occupazioni con rastrelliere per deposito cicli;
- j) le occupazioni con tabelle dei servizi pubblici, purché non contengano indicazioni pubblicitarie;
- k) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti a impianti di erogazione di servizi pubblici;
- l) le occupazione con apparecchi automatici e simili;
- m) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici, nei casi in cui sia prevista la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione;
- n) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- o) le occupazioni di aree cimiteriali;
- p) le occupazioni effettuate per il servizio raccolta rifiuti;

Capo VIII- RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO - SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 61 -Accertamento.

1. Il responsabile del procedimento concessorio cura anche l'accertamento dell'entrata, previa verifica della ragione del credito, della sussistenza del titolo in testa ad un debitore, della somma dovuta e della sua scadenza.
2. Nei casi di occupazione abusiva, dopo avere provveduto alle verifiche di cui al n.1, il responsabile applica le sanzioni conseguenti all'abuso e procede alla liberazione dell'area.

Art.62 -Pagamento del canone.

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
 - a) Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
 - b) Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
 - c) Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

d) Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

2. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.

a) Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.500,00.

b) In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

c) Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Art. 63 - Versamento

Il versamento del canone si effettua su apposito bollettino di C/C. n° 19207901 intestato al "COMUNE DI TRAPPETO - SERVIZIO TESORERIA CAUSALE: VERSAMENTO CANONE UNICO", con arrotondamento ad 1,00 per eccesso o per difetto a secondo che la cifra sia superiore o inferiore a 0,50 cent/euro. E' ammesso il versamento mediante i sistemi informatizzati in uso.

Art.64 -Riscossione coattiva.

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone, non pagate alle scadenze stabilite, comprensive delle relative sanzioni, si effettua coattivamente mediante consegna del ruolo relativo al concessionario per la riscossione, che vi provvede secondo la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

2. Con le stesse modalità si recuperano le spese per l'espletamento della procedura coattiva, addebitate all'occupante inadempiente, nonché le spese per la rimozione di manufatti e materiali per le rimesse in pristino del suolo in caso di occupazioni abusive.

Art.65 -Rimborsi.

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il responsabile del procedimento provvede anche alla restituzione delle somme versate erroneamente a titolo di canone. Il procedimento deve essere esaurito entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta di rimborso da parte dell'interessato.
3. Relativamente ai termini di prescrizione della domanda di rimborso e agli interessi da calcolare sulle somme da rimborsare, si applicano le disposizioni del Capo VII, Sezione 1° del codice civile.

Art.66 -Sanzioni.

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Art.67 – Contenzioso

Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo di concessione, disciplinate dal presente regolamento, sono di esclusiva competenza del giudice amministrativo, ai sensi dell'art.5 della legge n.1034/1971. Le controversie relative all'applicazione e alla misura canone di concessione sono riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Capo IX- INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DEHORS E CHIOSCHI CON STRUTTURE

PRECARIE

Art. 68 – Oggetto e Definizioni

1. Il presente regolamento disciplina anche le occupazioni di suolo pubblico o privato gravato di servitù di uso pubblico, per l'installazione di pedane, dehors e di strutture precarie e amovibili esterni ai pubblici esercizi, compresi i chioschi, che non si configurano come interventi edilizi.

2. Si definiscono "Pedane" gli elementi rialzati di legno o di iroko, o di afrosia, o di rovere poggiati sul suolo e facilmente rimovibili che si possono installare qualora il suolo pubblico è diverso dalle superfici dei marciapiedi.

3. Si definiscono "Dehors" gli elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti temporaneamente su suolo pubblico o privato gravato di servitù di uso pubblico in prossimità di attività già autorizzate alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

4. Si definiscono "Strutture precarie esterne ai pubblici esercizi", quelle installazioni su pedane, di tipo gazebo consistenti in tende supportate da intelaiatura, unicamente con carattere di precarietà, ancorché fissate al suolo e/o alle pareti dei pubblici esercizi stessi. Tali strutture devono comunque essere rimosse nell'arco di 24 ore per esigenze legali allo svolgimento di manifestazioni o altre necessità evidenziate dal Comune.

5. Si definiscono "Chioschi" quei manufatti isolati, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricati e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepiti per la vendita e/o la somministrazione di alimenti e bevande, la vendita di fiori e piante, di giornali e riviste, di tabacchi, altre tipologie di prodotti che saranno valutati dall'ufficio competente e dall'Amministrazione Comunale, posati su suolo pubblico, ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico, a seguito di Concessione rilasciata dal Comune.

Art. 69 – Aspetti normativi e tipologie

1. Le strutture provvisorie non costituiscono superficie utile o coperta, né volume in relazione agli indici urbanistici edilizi; la loro installazione deve essere eseguita comunque in conformità alle normative

sovraordinate, al Codice della Strada, al presente regolamento e al bando di assegnazione delle aree libere, che l'Amministrazione Comunale con successivo atto determinerà sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale.

2. L'installazione delle strutture non deve rendere necessario apportare modifiche al fabbricato principale per adeguamenti a normative igienico sanitarie attualmente vigenti. A tal fine il manufatto principale dovrà essere, alla data della richiesta, già conforme alle norme igieniche relative alla somministrazione di alimenti e bevande.

3. L'installazione è soggetta al preventivo rilascio di Concessione di suolo pubblico.

4. Le caratteristiche degli elementi che compongono le tipologie relative alle strutture di cui al presente regolamento, sono definite come di seguito:

A) Essere costruite da strutture completamente smontabili in modo da consentire lo smantellamento senza comportare ripristini del suolo;

B) Avere le caratteristiche idonee per un corretto inserimento nel contesto ambientale;

C) Avere dimensioni adeguate, che saranno soggette a valutazione ed approvazione da parte dell'Ufficio competente sentito il parere preventivo dell'U.T.C..

Art. 70 - Ubicazione

L'installazione delle strutture provvisorie di cui all'art. 36 comma 1 è ammissibile in tutte le zone del Territorio Comunale secondo le caratteristiche e modalità indicate nel presente regolamento e con le prescrizioni di cui al vigente P.R.G. e alle prescrizioni e/o vincoli paesaggistici e ambientali previste dalle vigenti normative nazionali e regionali in materia, ed al vigente Codice della Strada.

Art. 71 - Caratteristiche e limiti per l'installazione di Dehors e delle strutture precarie

1. L'occupazione di suolo pubblico per i Dehors e delle strutture precarie deve realizzarsi in prossimità dell'attività autorizzata a somministrare al pubblico alimenti e bevande, garantendo la maggiore attiguità possibile alla stessa, fatti salvi i diritti di terzi.

2. Nei casi in cui l'occupazione di suolo pubblico è immediatamente frontista all'attività autorizzata a somministrare al pubblico alimenti e bevande, deve essere contenuta interamente entro il fronte del locale, con un ulteriore arretramento di 75 cm dal confine proiettato sulla strada, in modo da lasciare un passaggio pedonale di mt. 1.50 tra ogni istallazione.

3. Al fine di consentire il transito pedonale deve essere garantita una distanza dall'edificio non inferiore a metri 1.50. Per occupazioni

riguardanti marciapiedi in centro storico la larghezza per il passaggio pedonale non può essere inferiore a metri 1.20.

4. Elementi e strutture che compongono o delimitano i Dehors e le strutture precarie, incluse le proiezioni sul suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.

5. Su elementi e strutture componenti i Dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio e/o della promozione storico culturale della città, non luminosi né illuminati, nel rispetto comunque del regolamento comunale delle installazioni pubblicitarie.

6. L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente. Vanno comunque ed in ogni caso rispettate le distanze dalle intersezioni prescritte dal Codice della Strada. Le strutture non devono interferire con reti tecnologiche o elementi di servizio (chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori ecc.) né limitarne il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione.

7. Qualora installazioni già approvate ed eseguite vengano a contrastare con progetti di riqualificazione urbana approvati dal Comune ed il loro mantenimento pregiudichi l'attuazione degli interventi pubblici, né verrà ordinata la rimozione con preavviso di sei mesi senza che il titolare possa vantare diritti o risarcimenti.

Art. 72 - Caratteristiche e limiti per l'installazione dei chioschi

1. Le caratteristiche formali e dimensionali dei nuovi chioschi devono essere di norma riportabili ai sotto indicati criteri:

a) i chioschi devono essere preferibilmente costruiti utilizzando sostanze di origine naturale, in particolare legno, acciaio, vetro;

b) gli impianti tecnologici, le insegne pubblicitarie e le tende esterne devono essere previste già in fase di progetto e devono essere organicamente inserite nella struttura del chiosco ed eseguiti a norma di legge.

c) i chioschi dovranno rispettare integralmente le disposizioni igienico sanitarie vigenti;

d) nei chioschi esercenti la somministrazione di alimenti e bevande devono essere previsti i servizi igienici per gli utenti, sia nel caso in cui vi sia somministrazione interna sia nel caso in cui sia autorizzato l'utilizzo di pertinenze esterne per l'esercizio dell'attività;

e) nei chioschi le tende da sole preferibilmente di colore dominante bianco canapa retrattili dovranno avere una sporgenza massima di mt. 1.50 ed avere un'altezza minima sottobanda dal suolo non inferiore a mt. 2.20, ed essere ignifughe.

Art. 73 - Modalità di gestione delle strutture ed orari

1. L'area occupata dalle strutture temporanee è destinata alle attività per cui è stata richiesta la concessione nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e non deve essere adibita ad usi impropri.
2. Al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, le attività di somministrazione svolte nei Dehors e l'utilizzo dell'area occupata dalle strutture autorizzata si devono svolgere entro gli orari fissati con specifico provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
3. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio nei Dehors, tavoli e sedie dovranno essere custodite mediante l'utilizzo di strumenti che non impediscano l'uso o ritirati in luogo privato.
4. In occasione della chiusura per ferie dell'attività, tavole e sedie dovranno essere ritirati e custodite in luogo privato.

Art. 74 - Lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area su cui sono installati Dehors

Ogni qualvolta nello spazio dato in concessione per l'installazione di Dehors e strutture precarie, si debbano effettuare lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi o interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, del fabbricato ove ha sede l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il concessionario si impegna a rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture che compongono i Dehors. In tal caso l'Ente o il soggetto privato interessato provvede a comunicare formalmente al titolare della concessione ed al comune, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, la necessità di avere libero il suolo.

Art. 75 - Manutenzione dei Dehors

1. I Dehors devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro.
2. In caso contrario l'Amministrazione Comunale, previa verifica, diffida il concessionario al ripristino del manufatto, secondo le prescrizioni contenute nell'atto di concessione ed in caso di inadempienza revoca la concessione ed ordina la rimozione del Dehors addebitando le spese all'esercente.
3. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuove autorizzazioni, ma semplice comunicazione.

**Capo X- TIPOLOGIE RELATIVE ALLE STRUTTURE
DI DEHORS E CHIOSCHI.**

Art. 76 - Descrizione generica tipologie

Il presente regolamento per l'installazione e gestione di Dehors e chioschi con strutture precarie, definisce le caratteristiche degli elementi che compongono le tipologie relative alle strutture di cui al suddetto regolamento.

Si definiscono, pertanto, le seguenti tipologie:

- Tipo "A": Occupazione attrezzata di suolo pubblico che comprende le tipologie relative alla collocazione di tavoli e sedie, con pedane ed elementi di delimitazione. In questa tipologia sono comprese quelle attrezzature leggere che, di norma assumono carattere temporaneo o stagionale.
- Tipo "B": Dehors che comprende le tipologie di installazioni chiuse parzialmente o totalmente, appoggiate ad un fabbricato esistente, ovvero separate con struttura autonoma, ma comunque collegate funzionalmente ad un pubblico esercizio o ad una attività commerciale.
- Tipo "C": Chiosco che comprende la tipologia tipica delle installazioni fisse, poste in spazi resi o da rendere pedonali, dotate di struttura autonoma e di servizio igienico.

Le prime due tipologie sono collegate funzionalmente e talvolta anche fisicamente ad attività di pubblico esercizio (Bar, ristoranti, strutture turistico-ricettive) insediati ai piani terreni dei fabbricati esistenti.

La terza tipologia è invece autonoma rispetto alle attività insediate nei piani terra dei fabbricati o, perlomeno, presenta caratteri di forte autonomia (casce autonome, ecc). E' tradizionalmente concepita per la vendita e/o la somministrazione di alimenti e bevande per il consumo immediato, la vendita di fiori e piante, di giornali e riviste, di tabacchi.

Art. 77 - Tipo "A": Occupazione Attrezzata di Suolo Pubblico

L'occupazione attrezzata di suolo pubblico avviene con tavoli e sedie, con pedane ed elementi di delimitazione. Può essere effettuata rasente al muro, al margine del marciapiede o in spazi pedonali o da rendere tali.

Nel caso di occupazioni su marciapiedi o slarghi esterni, si dovrà assicurare l'accessibilità e l'attraversamento pedonale.

Tavoli e sedie devono essere collocate su pedane in legno appoggiate semplicemente al suolo, costituite da strutture modulari mobili.

L'installazione di pedane non è ammessa se interferisce con chiusini, botole e griglie di aerazione.

Non è consentito il taglio e la costipazione di radici affioranti.

Le pedane modulari sopraelevate devono essere opportunamente delimitate, avere altezza minore o uguale a cm. 15, salvo casi particolari (es. portici con dislivello superiore rispetto alla quota stradale), ed ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche.

L'eventuale scivolo di raccordo deve essere realizzato all'interno dell'area occupata.

Gli elementi di delimitazione al restante suolo pubblico, possono essere costituite da pannelli paravento o simili trasparenti, di altezza massima consentita pari a mt. 1.80.

All'interno dell'area attrezzata è consentita l'installazione di ombrelloni o di tende a gazebo, con tela di copertura di colore bianco grezzo.

Gli appoggi al suolo non devono costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e devono garantire una buona stabilità del manufatto.

Art. 78 - Tipo "B": Dehors

Anche i Dehors come nel caso dei chioschi e delle strutture attrezzate di suolo, prevedono l'utilizzo di pedane modulari sopraelevate con caratteristiche individuate nel precedente articolo.

La localizzazione dei Dehors potrà interessare marciapiedi, spazi pedonali o parcheggi. In quest'ultimo caso la fattibilità sarà subordinata al parere preliminare dell'Amministrazione Comunale che verificherà la tipologia del parcheggio e la compatibilità sentito il parere dell'U.T.C..

Non sono ammessi collegamenti con il retrostante esercizio che possano essere d'intralcio al passaggio pedonale.

Per installazioni sui marciapiedi o viali alberati, le coperture non dovranno interferire in alcun modo con la chioma degli alberi. Le strutture rigide superiori dovranno distanziarsi di almeno mt. 0.50 dal tronco degli stessi.

Le caratteristiche principali dovranno rispettare i seguenti parametri:

Essere costituiti da strutture completamente smontabili in modo da consentire lo smantellamento senza comportare particolari ripristini del suolo pubblico.

Avere caratteristiche idonee per un corretto inserimento nel contesto ambientale.

Non distare più di 10 mt dagli esercizi a cui sono collegati.

Di seguito si specificano le caratteristiche entro cui operare la scelta, in sede progettuale, del manufatto maggiormente idoneo ad essere inserito nello specifico contesto ambientale proposto.

Strutture ammesse:

in legno con profilati di massello del tipo Iroko, rovere, afrosia o lamellari a sezione quadrata (max cm. 10 x cm. 10) impregnati al naturale;

Copertura:

Con tende in polymar o in cotone di colore bianco grezzo;

Con pannelli in vetro di sicurezza o policarbonato con tende interne ombreggianti in colore bianco grezzo;

Con pannelli in lastre di rame o sottostante pannello coibentazione;

Tamponamenti:

fascia basamentale di 90 cm di altezza con pannelli di legno/metallo/vetro;
campitura sovrastante internamente in vetro o policarbonato; eventuali aperture scorrevoli con sistema ombreggiante interno con tenda in cotone bianco grezzo.

Pedana : in doghe/pannelli di legno.

Illuminazione: all'interno dei Dehors sono ammessi corpi illuminati da inserire armonicamente nelle strutture stesse a condizioni che l'illuminazione non prevalga su quella pubblica e non contrasti con le segnalazioni semaforiche e non arrechi danno ai conducenti dei veicoli. l'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità con le vigenti norme in materia.

Materiali: tutti i materiali utilizzati per l'installazione dei Dehors devono essere di tipo ignifugo e secondo la classificazione della vigente normativa in materia, recanti rispettivamente la "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" e "norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco, con omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi".

Art. 79 - Tipo "C": Chiosco

Caratteristiche generali:

Secondo il regolamento, le caratteristiche formali e dimensionali dei nuovi chioschi devono essere di norma riportabili ai sotto indicati criteri:

- a) i chioschi devono preferibilmente essere costruiti utilizzando sostanze di origine naturale ed in particolare legno, ferro e vetro e con copertura in rame o altro materiale;
- b) la forma del chiosco deve essere di forma geometrica regolare, ad esempio, quadrato, rettangolo, cerchio, esagono e ottagono;
- c) gli impianti tecnologici, le insegne pubblicitarie e le tende esterne devono essere previste già in fase di progetto e devono essere organicamente inserite nella struttura del chiosco ed eseguite a norma di legge;
- d) i chioschi dovranno rispettare integralmente le disposizioni igienico sanitarie vigenti; nei chioschi esercenti la somministrazione di alimenti e bevande devono essere previsti i servizi igienici per gli utenti, sia nel caso in cui vi sia somministrazione interna sia nel caso in cui sia autorizzato l'utilizzo di pertinenze esterne per l'esercizio dell'attività;
- e) nei chioschi le tende da sole preferibilmente di colore dominante bianco canapa retrattili dovranno aver una sporgenza massima di mt. 1.50 ed aver altezza minima sottobanda dal suolo non inferiore a mt. 2.20, ed essere ignifughe.

Attività ammesse:

Nei chioschi è consentita la vendita e/o la somministrazione di alimenti e bevande per il consumo immediato, la vendita di fiori e piante, di giornali e riviste, di tabacchi. E' esclusa ogni altra forma di attività commerciale.

Localizzazione:

La loro localizzazione potrà interessare marciapiedi, spazi pedonali o parcheggi con i limiti e le prescrizioni di cui alle vigenti norme del Codice della Strada. Eventuali proposte in adiacenza a strade urbane, su marciapiedi, slarghi e/o parcheggi, saranno subordinate al parere preliminare dell'Amministrazione Comunale che verificherà il rispetto delle suddette norme nonché la tipologia del parcheggio e la compatibilità nell'ambito delle strisce blu sentito il parere della Polizia Municipale e dell'U.T.C..

Di seguito si specificano le caratteristiche entro cui operare la scelta, in sede progettuale, del manufatto maggiormente idoneo ad esser inserito nello specifico contesto ambientale proposto.

I chioschi dovranno essere progettati nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti, inoltre il progetto dovrà illustrare, all'interno del manufatto medesimo, i volumi tecnici e gli elementi accessori relativi agli impianti previsti, con particolare riferimento a quelli del riscaldamento e/o condizionamento, onde evitare modifiche o aggiunte, alteranti le caratteristiche formali del chiosco, che non saranno ammissibili al rilascio della concessione.

Art. 80 - Documentazione

Nel caso di installazione di chiosco occorre presentare oltre all'istanza in bollo indirizzata al SUAP del Comune, indicante le generalità del richiedente, del progettista, del direttore dei lavori e della ditta installatrice debitamente firmata;

Stralcio P.R.G. ed estratto di mappa catastale con indicazione dell'area interessata;

Documentazione fotografica dell'area interessata;

Planimetria scala 1:200 dello stato attuale con l'indicazione di tutti gli elementi necessari per effettuare le verifiche delle condizioni relative all'ubicazione del manufatto (alberi, arbusti, edifici esistenti, strade, piazze ecc), estesa per un raggio di circa 50 mt dal punto di collocazione, in triplice copia;

Tavola di progetto in triplice copia, riportante i percorsi delle reti di sottoservizi, pianta, prospetti e sezioni debitamente quotati in scala 1.100 oltre a particolari costruttivi, planimetrie e relazione tecnica descrittiva sia sul ciclo produttivo che sui materiali impiegati;

Gli elaborati tecnici sopraelencati dovranno essere sottoscritti dal richiedente, firmati e timbrati debitamente dal tecnico progettista.

Capo XI- PASSI CARRABILI

Art. 81 - Definizioni

Si definisce passo carrabile l'accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli (art.3, comma 1, punto 37 del Codice della Strada), e sono da quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli o interruzioni lasciati nei marciapiedi, o comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata (art. 44 DLgs 15 novembre 1993, n. 507).

Art. 82 - Autorizzazione

La realizzazione dei passi carrabili è subordinata all'autorizzazione del Comune, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia urbanistica ed edilizia e del codice della strada, ed alla corresponsione allo stesso di un canone annuale.

Art. 83 - Requisiti per l'Autorizzazione

I passi carrabili devono essere realizzati conformemente alle prescrizioni del presente Regolamento:

- a) Debbono essere costruiti con materiali durevoli, di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti, in modo da evitare apporto di materiali di qualsiasi natura e lo scolo delle acque piovane sulla sede stradale;
- b) Debbono insistere ad una distanza di almeno mt. 12 dalle intersezioni, salve, in quanto applicabili le deroghe previste dall'art. 46 del regolamento di esecuzione Codice della Strada e in ogni caso, debbono essere visibili ad una distanza pari allo spazio di frenata risultante alla velocità massima consentita sulla strada medesima;
- c) Debbono poter consentire la rapida immissione dei veicoli alla proprietà laterale e l'accesso ad altre aree laterali destinate allo stazionamento dei veicoli, secondo le norme urbanistiche ed edilizie e soprattutto non impedire, ostacolare o intralciare la fluidità della circolazione stradale;
- d) Nel caso in cui l'accesso ad un'area laterale sia destinato ad un notevole traffico pedonale oltre che veicolare, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale.

Art. 84 - Durata dell'Autorizzazione

L'autorizzazione del passo carrabile ha durata a tempo indeterminato, sempre che permangano le conformità al presente regolamento e non vengano apportate modifiche.

L'autorizzazione decade in caso di trasferimento della proprietà del passo carrabile, sempre che non venga inoltrata istanza di subentro dal nuovo proprietario entro giorni 60 dall'avvenuto trasferimento di proprietà. .
Resta valida la facoltà del Comune di avvalersi in ogni momento della revoca nei casi previsti al successivo art.60.

Art. 85 Obblighi per il Titolare

L'autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere autorizzate.

il titolare dell'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare le sezioni dei medesimi, né le caratteristiche piano-altimetriche della sede stradale.

Lo spazio antistante l'accesso indicato con l'apposito segnale non consente neppure al titolare dell'Autorizzazione di sostare il proprio veicolo.

Art. 86 Diniego di Autorizzazione

Il Comune può negare l'autorizzazione ai passi carrabili quando ciò comporti pregiudizio per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale ovvero per motivi di pubblico interesse.

Art. 87 Procedimento

Il Responsabile del procedimento, nominato nell'ambito del Settore Affari Generali, avrà cura dell'iter procedimentale dall'istruzione della pratica fino alla materiale consegna al concessionario del segnale autorizzativo, compiendo le attività e valendosi dei poteri stabiliti dalle disposizioni di legge in materia e del presente Regolamento dopo aver acquisito i pareri dell'Ufficio Tecnico Urbanistico e del Comando di Polizia Municipale.

Gli interessati agli accessi laterali debbono inoltrare l'Istanza al Comune per ottenere l'autorizzazione del passo carrabile, unitamente all'attestazione del versamento dovuto tramite ccp oppure presso la Tesoreria Comunale, debitamente predisposto dal Settore Affari Generali.

La domanda, dovrà contenere le generalità del proprietario richiedente, il codice fiscale, la sua residenza e il domicilio, le necessarie indicazioni per l'individuazione del locale o dell'area interessata e dovrà contenere inoltre l'esplicita dichiarazione relativamente alle dimensioni del passo carrabile ed alle distanze dalla più prossima intersezione stradale. .

L'ufficio competente potrà richiedere un'apposita planimetria nel caso in cui possano sorgere dubbi sulla rispondenza dei dati dichiarati con le norme fissate dal Codice della Strada e dal presente Regolamento.

Quando la domanda sia presentata da Enti, Società, Istituzioni, Associazioni, Fondazioni, Comitati e simili dovrà risultare la

denominazione, la forma associativa, la sede, nonché il nominativo delle persone che ne hanno la legale rappresentanza .

Le istanze degli interessati, complete in ogni parte e corredate dagli allegati richiesti, verranno esaminate e decise nel termine di giorni 90 solo per il primo anno di applicazione; in seguito verranno esitate nel termine di 30 giorni dalla presentazione.

Art. 88 Determinazione e misurazione della superficie del passo carrabile

La superficie del passo carrabile viene calcolata in base all'ampiezza dell'accesso nel senso da dove comincia l'alterazione dei marciapiedi o la modifica del piano stradale a dove finisce, per la profondità di 1 mt. convenzionale.

Art. 89 Canone dei passi carrabili

Il titolare dell' autorizzazione è tenuto al pagamento di un canone annuale la cui entità, viene calcolata' moltiplicando la superficie del passo carrabile, come sotto specificato per il correlativo importo per metro lineare, secondo la seguente tariffa: (€ 13,00 per metro)

Per il primo anno il canone dovrà essere versato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione ed in rapporto agli ulteriori mesi interi utili dell'anno in corso.

Per gli anni successivi il versamento del canone sarà effettuato entro il 30 gennaio giusto ruolo emesso dal Settore di competenza

Art. 90 Concessioni a titolo gratuito

Nessun passo carrabile potrà essere utilizzato a titolo gratuito, eccezion fatta per gli uffici della pubblica Amministrazione, gli uffici Giudiziari, le sedi delle forze di Polizia, nonché le sedi destinate all'esercizio del culto religioso, le associazioni di volontariato e ai portatori di Handicap motorio, debitamente documentati.

Art. 91 Segnale

I passi carrabili, autorizzati e conformi, sono individuati e contrassegnati da apposito segnale, di cui all'art.120 del Regolamento di esecuzione e attuazione al nuovo Codice della Strada, figura II/78, rilasciato dal Comune e recante il numero dell'autorizzazione. la cui installazione è affidata al titolare dell'autorizzazione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento

Autorizzatorio, sarà cura della Polizia Municipale vigilare ed accertare eventuali inadempienze.

Art. 92 Rinuncia

Il titolare di autorizzazione può avanzare istanza di rinuncia al Comune almeno 90 giorni prima della scadenza annuale.

Ove non vi sia espressa rinuncia all'autorizzazione il titolare della stessa è tenuto al versamento del canone annuale.

Art. 93 Revoca

Il Comune ha la facoltà di revocare le autorizzazioni rilasciate in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sicurezza e fluidità della sicurezza stradale, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo. L'autorizzazione può essere revocata, altresì, senza alcun diritto di restituzione del canone già versato, nei seguenti casi :

- Per reiterata inottemperanza alle disposizioni del presente Regolamento;
- Per il mancato pagamento del canone annuale, entro 60 giorni dalla scadenza annuale, previa diffida formale alla regolarizzazione del pagamento.

In ogni caso il titolare è tenuto al pagamento dei canoni annuali già scaduti prima della revoca .

Si ha reiterazione quando il titolare dell' autorizzazione viola, nell' arco di due anni, due delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, ovvero nel provvedimento autorizzatorio. Ai fini della reiterazione non vengono considerate le violazioni per le quali è stato effettuato il pagamento

in misura ridotta.

Art. 94 Adempimenti in caso di revoca o di rinuncia.

Nel caso di revoca, il titolare dell'autorizzazione dovrà restituire il segnale ed il relativo provvedimento e predisporre il ripristino, a proprie cura e spese, della strada e delle sue pertinenze, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, nel rispetto, anche, di eventuali prescrizioni dettate dal Settore Tecnico Manutentivo e dal Comando Polizia Municipale.

In caso di inadempienza si provvederà d'ufficio, previa ripetizione degli oneri sostenuti dal Comune.

Art. 95 Provvedimenti e sanzioni.

Tutti coloro che realizzino o mantengano passi carrabili senza la preventiva autorizzazione di cui all'art. 49 del presente Regolamento sono assoggettati alle specifiche sanzioni previsti dall'art. 22 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992.

In caso di violazioni delle altre prescrizioni contenute nel presente regolamento e nel provvedimento autorizzatorio, i titolari delle autorizzazioni sono soggetti al pagamento della sanzione Amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 100,00.

Art. 96 Norma di prima applicazione.

Entro 90 giorni dall' entrata in vigore del presente Regolamento coloro che non intendono avvalersi dei passi carrabili già in uso, dovranno avanzare espressa istanza di rinuncia al Comune che provvederà a realizzare opportune opere atte ad impedire l'accesso veicolare al passo carrabile (apposizione paletti, ripristino marciapiedi, ripristino sede stradale etc.).

In caso di mancata comunicazione di rinuncia entro i superiori termini, l'utilizzatore del passo carrabile sarà comunque obbligato al pagamento del canone annuo finché non intervenga la espressa rinuncia.

Il Comune, in caso di inerzia dell'utilizzatore potrà in ogni momento eseguire le opere per impedire l'accesso al passo carrabile.

Art. 97 Passi Carrabili a raso

Non sono soggetti a tassa o tariffa i passi carrabili a raso (Sentenza Corte di Cassazione n° 16733 del 27/07/2007).

CAPO XII – CANONE MERCATALE

Art. 98 Disposizioni generali

Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Art. 99 Funzionario responsabile

1. Al Funzionario Responsabile del SUAP sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa al rilascio delle licenze di concessione, con relativo canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Art. 100 Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento dei Mercati e dei Posteggi approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 23/04/1998.

Art. 101- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.

2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Art. 102. Classificazione delle strade

Si rinvia a quanto previsto nell'allegato "C" del presente regolamento.

Articolo 103- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato.
5. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 104- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Art. 105- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 106- Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.

2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.000,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione

Art. 107- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all' articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Art, 108- Subentro, Rimborso

1. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
2. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.

3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura legale.

Articolo 109 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, può concedere, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute in quattro rate trimestrali per importi superiori alle €. 1,000;.

Articolo 110- Attività di recupero

Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33.

ALLEGATO A

FATTISPECIE OCCUPAZIONI

(Che danno luogo alla applicazione del canone di concessione)

Occupazioni del Suolo Pubblico:

Aree mercantili
Arredo urbano in genere
Banchi di vendita in luoghi pubblici, diversi dalle aree mercantili
Cartellonistica pubblicitaria stradale
Chioschi e simili, adibiti alla somministrazione e vendita
Dehors
Distributori di carburanti
Distributori di tabacchi e simili
Edicole
Esposizione di merce all'esterno dei negozi
Fioriere e simili
Mezzi pubblicitari con sostegni al suolo
Ombrelloni, tavoli e sedie (distese dai pubblici esercizi)
Ponteggi, attrezzature e depositi materiali per l'edilizia
Spazi riservati in via esclusiva al carico e scarico merci
Spazi riservati al parcheggio privato
Spettacoli viaggianti

Occupazioni del Soprasuolo

Cavidotti, elettrodotti e simili
Impianti a fune per trasporto merci o persone
Insegne a bandiera e altri pubblicitari non appoggiate al suolo
Striscioni pubblicitari esposti trasversalmente a vie e piazze
Tende solari e simili

Occupazioni del Sottosuolo

Cavidotti interrati

Cisterne e serbatoi interrati in genere
Condotte e tubazioni interrato
Cunicoli sotterranei per scorrimento cavi e simili.

ALLEGATO B

TABELLA CANONI OCCUPAZIONI

SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE E PERMANENTI

OCCUPAZIONE TEMPORANEA I° CATEGORIA

	Tariffa €/Mq.
1) Occupazione Suolo Pubblico entro i 15 giorni	€ 1.20
2) Occupazione Suolo Pubblico entro le 12 ore	€ 1.80
3) Occupazione Suolo Pubblico dai 15 giorni a 90 giorni	€ 0.80
4) Occupazione Suolo Pubblico oltre i 90 giorni entro l'anno corrente	€ 0.65
5) Occupazione Suolo Pubblico per spettacoli viaggianti	€ 0.65
6) Occupazione Suolo Pubblico Mercatino	€ 0.70/Mq/G

OCCUPAZIONE TEMPORANEA II° CATEGORIA

	Tariffa €/Mq.
1) Occupazione Suolo Pubblico entro i 15 giorni	€ 1.00
2) Occupazione Suolo Pubblico entro le 12 ore	€ 1.40
3) Occupazione Suolo Pubblico dai 15 giorni a 90 giorni	€ 0.70
4) Occupazione Suolo Pubblico oltre i 90 giorni entro l'anno corrente	€ 0.60
5) Occupazione Suolo Pubblico per spettacoli viaggianti	€ 0.60

OCCUPAZIONI PERMANENTI PUBBLICI ESERCIZI ANNUALI

	Tariffa €/Mq.
1) Occupazione Permanente Suolo Pubblico I° Categoria	€ 35.00
2) Occupazione Permanente Suolo Pubblico II° Categoria	€ 30.00

OCCUPAZIONI PERMANENTI PLURIENNALI

Occupazione Permanente Suolo Pubblico Passo Carrabile € 13.00

OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO PUBBLICO
TEMPORANEE I° E II° CATEGORIA

Occupazione temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale di durata non superiore a 30 g. fino a 1Km. Lineare:

	I° Catg.	II° Catg.
	€ 31.00	€ 22.00
Superiore al Km. Lineare :	€ 46.00	€ 32.00

Occupazione temporanee del sottosuolo o soprassuolo Comunale di durata superiore a 30 g. la tassa è nelle seguenti misure: fino a 1Km. lineare:

	I° Catg.	II° Catg.
	€ 23.00	€ 16.00
Superiore al Km. Lineare:	€ 35.00	€ 24.00

Per le occupazioni di durata superiore a 90g. fino a 180 g. e fino ad 1 Km. Lineare:

	€ 20.00	€ 14.00
superiore al Km. lineare:	€ 30.00	€ 21.00

Per le occupazioni di durata superiore a 180g. e fino ad 1 Km. Lineare:

	€ 16.00	€ 11.00
superiore al Km. Lineare:	€ 23.00	€ 16.00

OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO PUBBLICO PERMANENTI I° E II° CATEGORIA

Occupazione permanenti del sottosuolo o soprassuolo Comunale con condutture, cavi, impianti in genere

I° Catg.	II° Catg.
€ 260.00	€ 180.00

Occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi manufatto da aziende erogatrici dei pubblici esercizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività monumentali ai servizi medesimi. Il canone è determinato forfettariamente sulla base del numero complessivo delle utenze per la misura unitaria tariffa.

€ 0.65	€ 0.65
--------	--------

ALLEGATO C

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1° Categoria

Via: Lungomare - XXIV Giugno – Residenziale – Rapisardi – Fiume- Mattarella – Trieste – Lungomare Ciammarita – Trento - R. Sanzio (dalla via Fiume alla Piazza Madonna di Fatima) - Piazza Municipio - Piazza Umberto- Piazza Marina - Piazza Madonna di Fatima, Prolungamento via Fiume – Via Pitrè.

2° Categoria

- Le strade, gli spazi e le aree pubbliche o private gravate di servitù di pubblico passaggio non elencate nella 1° Categoria.

ALLEGATO D

MODALITA' PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE DI PASSO CARRABILE

MODALITA' PRESENTAZIONE DOMANDA:

Domanda in bollo utilizzando l'allegato prestampato

Modulo domanda

DOVE PRESENTARE LA RICHIESTA E RITIRARE L'AUTORIZZAZIONE:

Comune P.zza Municipio – piano terra (Ufficio Protocollo).

COSTI:

Canone Unico: Il Regolamento per l'applicazione del Canone Unico approvato con Deliberazione del C.C. n. del, ha previsto l'applicazione di una tassa di €13.00 al mq.

La superficie da assoggettare alla tassa si determina moltiplicando la larghezza del passo per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

IMPOSTA DI BOLLO: N°2 marche da bollo da €14,62 (n°1 per la domanda e n°1 per l'autorizzazione;

SEGNALETICA PASSO CARRABILE: Euro 7.50 per pagamento cartello "passo carrabile", che individui l'accesso ai sensi dell'art. 22, comma 3, del codice della strada.

VERSAMENTO TASSA: Il versamento della Tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno sul C/C n. 19207901, intestato a “Comune di Trappeto” – Servizio di Tesoreria. Causale : Canone Unico “Passo carrabile”.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 (artt. 44, 46 e 120) “Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada” e successive modifiche ed integrazioni;

Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (artt. 22, 26, 27 e 234) “Nuovo codice della strada”.

DLgs 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni

SEGNALE PASSO CARRABILE:

Il titolare dell’autorizzazione è tenuto ad esporre il suddetto segnale, con l’indicazione del numero di passo carrabile risultante dal provvedimento.

VOLTURA PASSO CARRABILE:

Il cittadino che intenda effettuare la voltura al proprio nominativo di un’autorizzazione di passo carrabile preesistente deve presentare domanda in bollo da € 14,62, compilata sull’allegato stampato.

MODULO VOLTURA PASSO CARRABILE

COSTI: n.1 marca da bollo da € 14,62 da apporre sulla domanda e n.1 marca da bollo da € 14,62 per il rilascio della nuova autorizzazione.

DISDETTA PASSO CARRABILE:

Il cittadino che intenda rinunciare alla concessione di passo carrabile deve restituire all'Ufficio Affari Generali l'originale della Concessione e il cartello recante il numero di identificazione, compilando l'allegato modulo.

MODULO DISDETTA PASSO CARRABILE

L'Ufficio che riceve la rinuncia rilascia al cittadino una ricevuta, a comprovare la restituzione al Comune dell'autorizzazione e del cartello.

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI TRAPPETO.

DOMANDA PER LA REALIZZAZIONE / USO DI PASSO CARRABILE
(Art. 22 D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

Il sottoscritto nato a
.....il.....e residente a via
..... n..... C.a.p.....
tel.....Codice fiscale

C H I E D E

la concessione del passo carrabile, per l'accesso dalla via
.....

al fondo

al fabbricato laterale ad essa ed adibito a ricovero di veicoli, nonché il conseguente rilascio del prescritto cartello (disposizione di cui all'art. 120 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495) ed a tale fine

DICHIARA

1) di essere:

proprietario del fondo / fabbricato sopra localizzato;

amministratore di condominio o legale Rappresentante della Società.....Cod. fisc. e/o P.Iva..... con sede in vian.....;

altro

.....
.....
.....;

2) Che l'accesso carrabile:

è posto a filo del manto stradale a "raso"

non è posto a filo del manto stradale a "raso"

è conforme alle disposizioni del vigente Codice della Strada art. 22 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo codice della strada) e dell'art. 46 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del codice della strada); in particolare sono rispettate le condizioni sotto riportate:

a) risulta essere conforme alle disposizioni del vigente Codice della Strada e del Regolamento di attuazione ed in particolare :

- comma 2, art. 46 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "il varco è distante almeno 12 metri dalle

intersezioni stradali"

- comma 4, art. 46D.P.R. n. 495/92 " il cancello o serranda posto a protezione della proprietà laterale è arretrato allo scopo di consentire la sosta fuori della carreggiata ovvero il sistema di apertura risulta essere automatizzato con comando a distanza"

è stato realizzato in data con autorizzazione/ concessione n. del

4) Che l'autorimessa e/o spazio aperto a cui si accede con il passo carrabile indicato nella presente domanda è permanentemente e continuativamente destinato a ricovero di veicoli e che in caso di cambiamenti nella destinazione d'uso questi saranno tempestivamente comunicati.

5) Di corrispondere la tassa di concessione dovuti per gli anni interessati, secondo l'importo stabilito nel Regolamento per l'applicazione del Canone l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con Deliberazione del C.C. n. _____ del _____ e comunque prima del ritiro dell'autorizzazione e del relativo cartello previsti dal Codice della strada.

6) Di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato, sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall'art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000.

PLANIMETRIA TIPO PER IL RILIEVO DELLA SUPERFICIE DEL PASSO CARRABILE VIA O PIAZZA N.


LARGHEZZA PASSO CARRABILE O ACCESO A = metri

PROFONDITA' PASSO CARRABILE O ACCESSO B = metri

SUPERFICIE TOTALE (A x B)

C = Ml. x Ml. = Mq

N.B. se non esiste marciapiede in luogo della quota B indicare: MANCANTE



IL DICHIARANTE

.....

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta alla presenza dell'incaricato d'ufficio, oppure, se firmata anticipatamente, dovrà essere allegata all'istanza fotocopia di un documento valido di identità del sottoscrittore (Articolo 38 d.P.R. n. 445/2000).

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI TRAPPETO.

OGGETTO:VOLTURA PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO AD USO PASSO CARRABILE.

L sottoscritt_ _____, nat_ a
_____ il _____ e residente a
_____, via _____ n. __, telefono
_____ Codice Fiscale _____
in qualità di (1) _____

CHIEDE

La voltura a suo favore dell'autorizzazione numero _____ (cartello numero _____)
per l'occupazione di suolo pubblico ad uso di passo carrabile relativo all'accesso posto in
Via/p.zza _____ n. _____, delle dimensione di mt. _____ x
mt. _____, rilasciata il _____ al sig.
_____ nato a _____ il
_____ e residente a _____ in via/piazza
_____ n. _____ il quale sottoscrive per accettazione.

Trappeto lì _____

IL CEDENTE

IL RICHIEDENTE

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta alla presenza dell'incaricato d'ufficio, oppure, se firmata anticipatamente, dovrà essere allegata all'istanza fotocopia di un documento valido di identità del sottoscrittore(Articolo 38 D.P.R. n. 445/2000).

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI TRAPPETO.

RICHIESTA DI REVOCA CONCESSIONE PASSO CARRABILE
(Art. 22 D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

....I... sottoscritt...nato a
..... il e residente a
..... via
..... n..... Cap. Tel.
.....Codice fiscale

CHIEDE

la REVOCA della Concessione n. rilasciata il
..... del passo carrabile posta in via
.....

su strada pubblica

su strada privata aperta al pubblico transito

A tal fine:

D I C H I A R A

a) di essere

Proprietario del fondo in oggetto;

Amministratore di condominio C.F. con sede in
via

Legale rappresentante della società proprietaria del fondo in oggetto, denominata
.....con sede
in.....C.F. o P.IVA n°

b) che il fondo di cui trattasi non è più utilizzato per il transito e/o il ricovero dei veicoli
(art. 3 n. 37 D.Lgs. n. 285 del 1992);

ALLEGA

il segnale “passo carrabile” contraddistinto dal n.e la Concessione n.
..... del

Trappeto li

IL DICHIARANTE

.....

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta alla presenza dell’incaricato d’ufficio,
oppure, se firmata anticipatamente, dovrà essere allegata all’istanza fotocopia di un
documento valido di identità del sottoscrittore (Articolo 38 D.P.R. n. 445/2000).